



# COMUNE DI ANDALI

Provincia di Catanzaro

Via Roma, 20 - 88050

☎ 0961/935095 - Fax 0961/935322

E-Mail protocollo@comunediandali.it

## ORDINANZA n. 17/2019

### SULLA SALVAGUARDIA DELLA QUIETE PUBBLICA

#### IL SINDACO

**RITENUTO** opportuno provvedere con urgenza alla necessità di tutelare la salute pubblica e nella fattispecie adottare misure atte a prevenire l'inquinamento acustico, regolamentando quelle attività pubbliche e private che, in maniera diretta o indiretta, possono produrre rumorosità;

**VERIFICATO** che in particolare durante la stagione estiva si accentuano maggiormente i problemi legati all'inquinamento acustico e al disturbo della quiete e del riposo delle persone;

**CONSIDERATO** che non è stato ancora possibile far fronte a quanto stabilito dagli artt. 6 e 7 della Legge n° 447 del 26 ottobre 1995;

**PRESO ATTO** delle innumerevoli segnalazioni relative agli inconvenienti derivanti dalla continua presenza nel centro urbano di schiamazzi notturni, etc;

**RITENUTO** opportuno garantire un sereno e tranquillo quieto vivere ed in particolare ridurre al minimo il disagio provocato da rumori vari nelle ore notturne;

**VISTA** la necessità di provvedere in merito a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

**VISTO** il D.P.C.M 01.03.91;

**VISTA** la legge quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26.10.1995 ed in particolare l'art. 9 della stessa legge;

**VISTO** l'art 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

**VISTA** la legge n° 689/81;

**VISTA** la Legge n° 142 del 1990;

#### ORDINA

Con decorrenza immediata in tutta l'area urbana del Comune di Andali e per tutto l'arco dell'estate (fino al 21 settembre c.a.) il divieto assoluto, salvo espresse e motivate deroghe, di immissioni sonore nell'ambiente esterno che superano i valori limiti massimi del livello sonoro equivalente (leq A), come espressi nella tabella 2 del D.P.C.M. 01.03.1991. In particolare,

#### DISPONE

##### **A) - Divieto generale di provocare rumori molesti o inutili**

1. Sul territorio del Comune di Andali sono vietati tutti i rumori causati senza necessità alcuna o dovuti a mancanza di precauzione che possano in qualche modo turbare la quiete e l'ordine pubblico.

In particolare sono vietati: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari, i rumori e i suoni di ogni genere, emessi da apparecchi musicali o da altre fonti.

Il divieto è esteso all'interno dell'abitato, alle vie e alle piazze pubbliche e private.

2. Restano pure riservati i disposti delle leggi sull'ordine pubblico, la Legge sulla Circolazione, la Legge sanitaria, nonché altre leggi, regolamenti e ordinanze, che disciplinano la materia.



# COMUNE DI ANDALI

## Provincia di Catanzaro

Via Roma, 20 – 88050

☎ 0961/935095 – Fax 0961/935322

E-Mail protocollo@comunediandali.it

### **B) Quietè notturna**

È vietato disturbare la quietè notturna dalle ore 24.00 alle ore 07.00 nei giorni feriali e dalle ore 24,00 alle ore 08.00 nei giorni festivi, mediante rumori di qualsiasi genere. Il Comune può concedere in casi particolari deroghe (esempio feste, manifestazioni, sagre regolarmente autorizzate), prescrivendo pure le misure di protezione che dovranno essere adottate.

### **C) Apparecchi di riproduzione del suono**

Gli apparecchi radiofonici, televisivi, riproduttori musicali, strumenti musicali amplificati e non, possono essere usati soltanto entro i limiti normali e tali da non disturbare i coinquilini o il vicinato.

In nessun modo essi possono essere usati all'aperto, se ciò arreca molestia ai vicini.

L'uso irrazionale di apparecchi radiofonici, riproduttori musicali ecc. è vietato nei luoghi pubblici (strade, giardini, parchi, piazze, ecc.).

### **D) produzioni vocali e strumentali**

Le produzioni vocali e strumentali sottostanno ad autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata.

I concertini vocali e strumentali all'aperto non possono essere tenuti tra le 24.00 e le ore 07.00.

I concertini organizzati all'aperto possono continuare dopo le ore 24.00 solo all'interno dei locali, e sempre se ciò ossequia i valori limiti massimi del livello sonoro equivalente (leq A), come espressi nella tabella 2 del D.P.C.M. 01.03.1991.

Il Comune può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata.

## **AVVISA**

Che in caso di inadempienza della presente ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa da **€ 100,00** a **€ 500,00** fatta salva l'applicazione dell'art. 659 del C.P.

## **DEMANDA**

alle Forze dell'Ordine e il controllo ed applicazione della presente Ordinanza.

## **DISPONE**

L'affissione all'Albo Pretorio e la diffusione tramite affissione di avvisi e manifesti negli spazi istituzionali e nei locali pubblici.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso.

Andali li 05/08/2019

Il Sindaco  
Dott. Pietro Antonio PETA